

ISSN 2532-9170



Quaderni di
Judicium

18

La riforma Cartabia del processo civile

Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

a cura di

Roberta Tiscini

con il coordinamento di
Marco Farina



**Pacini
Giuridica**

Collana *Quaderni di Judicium*

1. Francesca Locatelli, *La selezione degli appelli civili*
2. *Il private enforcement antitrust dopo il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3*, a cura di Bruno Sassani
3. Michele A. Comastri, *L'azione di simulazione proposta dal terzo. Presupposti, funzione e oggetto*
4. Chiara Petrillo, *Revocazione del lodo e vizi di nullità*
5. Ulisse Corea, *Processo civile e obbligazioni solidali*
6. *Class action, Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, a cura di Bruno Sassani
7. Massimo Cirulli, *Profili processuali dell'azione revocatoria*
8. Francesco Campione, *Il lodo arbitrale irrituale e la sua impugnazione*
9. Paola Licci, *I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro*
10. Giuseppina Fanelli, *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile di primo grado*
11. Ignazio Zingales, *Il dolo del giudice quale motivo di revocazione della sentenza civile*
12. Giulio Nicola Nardo, *Rito camerale ed "ingiusto" processo*
13. Elena Zucconi Galli Fonseca, *L'arbitrato nella crisi familiare. Una proposta applicativa*
14. Maria Laura Guarnieri, *Processo civile italiano e titoli esecutivi europei*
15. Alberto Tedoldi, *Il giusto processo (in)civile in tempo di pandemia*
16. Francesco Campione, *Divorzio su domanda congiunta, attribuzioni patrimoniali e tutela dei creditori del coniuge*
17. Chiara Spaccapelo, *Profili processuali e tutele della separazione e del divorzio delle coppie internazionali*
18. *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di Roberta Tiscini

La riforma Cartabia del processo civile

Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

a cura di
Roberta Tiscini

con il coordinamento di
Marco Farina

© Copyright 2023 by Pacini Editore Srl

ISBN 978-88-3379-567-6
ISSN 2532-9170

Realizzazione editoriale



Via A. Gherardesca
56121 Pisa

Responsabile di redazione
Gloria Giacomelli

Fotolito e Stampa

IGP Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume /fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

4.6. Cassazione con rinvio (383 c.p.c.)	»	601
<i>Commento di Florin Costinel Malatesta</i>		
1. L'ABROGAZIONE DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 383.....	»	601
4.7. Rinuncia (390 c.p.c.)	»	602
<i>Commento di Martina Mazzei</i>		
1. L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE: LA RINUNCIA	»	602
2. LE MODALITÀ DI RINUNCIA	»	603
3. LE MODIFICHE APPORTATE DALLA RIFORMA	»	605
4.8. Revocazione delle sentenze di cassazione (art. 391-bis c.p.c.)	»	606
<i>Commento di Florin Costinel Malatesta</i>		
1. UNA BREVE INTRODUZIONE	»	606
2. CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI E REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO AVVERSO LA PRONUNZIA RESA DALLA SUPREMA CORTE	»	607
4.9. Revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (artt. 391-quater, 397 c.p.c.; artt. 2652, 2690 c.c.)	»	608
Art. 391-quater c.p.c. Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo		
Art. 397 c.p.c. Revocazione proponibile dal pubblico ministero		
<i>Commento di Aniello Merone</i>		
1. UNA NUOVA IPOTESI DI REVOCAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE	»	609
2. LE CONDIZIONI DI REVOCABILITÀ PER CONTRARIETÀ ALLA CEDU.....	»	611
3. IL PROCEDIMENTO E I DIRITTI DEI TERZI	»	612
4. LA REVOCAZIONE PROMOSSA DAL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.....	»	614
Art. 2652 c.c. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi		
Art. 2690 c.c. Domande relative ad atti soggetti a trascrizione		
<i>Commento di Martina Mazzei</i>		
1. LA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DI REVOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 391-QUATER C.P.C.....	»	618
2. I C.D. TERZI DI BUONA FEDE	»	619

CAPITOLO VII

Processo esecutivo

SEZIONE I. ABOLIZIONE DELLA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA (ARTT. 474, 475, 478, 479, 488 C.P.C.; ARTT. 153, 154 DISP. ATT. C.P.C.)	»	623
<i>Commento di Luigi De Propris</i>		
1. VITA (E MORTE?) DELLA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA.....	»	625

Sottosezione 4.9.

Revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (artt. 391-*quater*, 397 c.p.c.; artt. 2652, 2690 c.c.)

Art. 391-*quater* c.p.c.

Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;
- 2) l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l'articolo 391-*ter*, comma secondo.

L'accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea.

Art. 397 c.p.c.

Revocazione proponibile dal pubblico ministero

Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

- 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
- 2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Nei casi di cui all'articolo 391-*quater*, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Commento di Aniello Merone

SOMMARIO: 1. Una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile. – 2. Le condizioni di revocabilità per contrarietà alla CEDU.

I. UNA NUOVA IPOTESI DI REVOCAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE.

L'art. 1, comma 10, lett. a) della l. delega n. 206/21¹ ha autorizzato il legislatore delegato a “prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare la duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'art. 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente”.

Tale indicazione arriva ad esito di un percorso lungo, che ha visto il progressivo sovrapporsi di sollecitazioni indirizzate al legislatore innanzitutto dalla giurisprudenza costituzionale², che ha più volte respinto la richiesta di una pronuncia additiva di incostituzionalità dell'art. 395 c.p.c.³, oltre che dalle pronunce della stessa Corte EDU⁴, e che aveva già in passato suscitato il tentativo⁵ di modificare la disciplina della revocazione ex art. 395 c.p.c., proprio

¹ Come osserva D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 217 ss., di questa parte della legge delega non si trova traccia nelle proposte formulate dalla Commissione Luiso e dunque è di probabile provenienza parlamentare.

² Si veda Corte cost., 26 maggio 2017, n. 123, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del d.lgs. n. 104 del 2010, e degli artt. 395 e 396 c.p.c., in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost.; la sentenza è pubblicata su *Foro it.*, 2017, I, 2180 ss., con nota di D'ALESSANDRO, *Il giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all'impatto con la Corte europea dei diritti dell'uomo*. Successivamente Corte cost., 2 febbraio 2018, n. 93, in *Giur. costit.*, 2018, 1489, con nota di M. BRANCA, *L'esecuzione della sentenza Cedu e la riapertura del processo civile o amministrativo: corte cost., n. 123 del 2017, n. 6 e n. 93 del 2018*; nonché in *Foro it.*, 2018, I, 2289, con nota di D'ALESSANDRO, *Violazione della Cedu e revocazione del giudicato civile: «nihil novi sub sole»*, che, in relazione agli artt. 117, 111 e 24 Cost., ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità degli artt. 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.c. nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 46, § 1, della Convenzione.

³ Diversamente da quanto avvenuto sul versante penale con la pronuncia Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, in *Foro it.*, 2013, I, c. 802 ss., con nota di CALÒ, *Il giudice nazionale dinanzi alla giurisprudenza Cedu. La metafora dei «tre cappelli»*, che ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. “nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo, per conformarsi ad una sentenza definitiva della corte europea dei diritti dell'uomo”.

⁴ V. la sentenza Corte EDU, 20 agosto 2021, nel caso *Beg s.p.a. c. Italia*, nella cui motivazione la Corte ha espressamente evidenziato “l'importanza, per l'efficacia del sistema della Convenzione, di garantire che esistano procedure nazionali che permettano la revisione di una causa alla luce della constatazione che vi è stata violazione delle garanzie di un equo processo offerte dall'articolo 6”, concretamente assenti in Italia, come già evidenziato dalla Corte costituzionale.

⁵ Il riferimento è ai disegni di legge n. 3354 e n. 3362, comunicati alla presidenza del Senato rispettivamente il 22 e il 23 marzo 2005, su cui vedi D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., 220-221.

al fine di inserirvi un nuovo motivo di revocazione straordinaria per contrasto del giudicato civile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁶.

Alla fine, il d.lgs. n. 149/2022 ha preferito, anziché integrare l'art. 395 c.p.c., inserire nel codice di procedura un'autonoma fattispecie di revocazione straordinaria *ex art. 391-quater* c.p.c., che segue le ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione già disciplinate dagli artt. 391-*bis* e 391-*ter*, dando finalmente attuazione all'art. 46 della CEDU che, come noto, obbliga gli Stati membri “*a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti*” e dunque, anche ad adottare gli strumenti processuali interni⁷ che consentano la *cd. restitutio in integrum* in favore del ricorrente, nel caso in cui la violazione del diritto convenzionale accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sia stata perpetrata dall'autorità giudiziaria⁸.

Invero, il nuovo rimedio impugnatorio sembra avere un ambito di applicazione molto ampio, essendo proponibile contro tutte “*le decisioni passate in giudicato*”, indipendentemente dal grado in cui sono state pronunciate, così come agevolmente si ricava anche dal nuovo art. 362 c.p.c. che al (nuovo) terzo comma richiama la generalità delle “*decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato*”⁹, senza riproporre la limitazione prevista dall'art. 395 c.p.c. alle “*sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado*”. Tuttavia, come suggerisce la collocazione prescelta dal legislatore, saranno per lo più le sentenze di cassazione a poter essere impugnate con la nuova revocazione *ex art. 391-quater* c.p.c., ove si rammenti che la Corte europea dei diritti dell'uomo può essere adita solo dopo l'esaurimento dei mezzi di impugnazione interni e perciò, in linea di massima, solo dopo che la Corte di cassazione, quale giudice di ultima istanza, abbia emesso la sua pronuncia. In altre parole, il giudizio davanti alla Corte EDU finirà per avere ad oggetto la violazione di un diritto

⁶ In dottrina l'esigenza era chiaramente affermata da D'ALESSANDRO, *L'attuazione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo accertanti violazioni convenzionali perpetrate da un giudicato civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 711 ss.; AULETTA, *Uno stress test per la revocazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2020, 83 ss.

⁷ Come chiarito più volte dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo: si veda *ex multis*, Corte EDU sentenza 7 aprile 2015, *Cestaro c. Italia*, § 239, dove chiaramente si afferma che lo Stato riconosciuto responsabile di una violazione è tenuto «a scegliere, sotto il controllo del Comitato dei ministri, le misure generali e/o, se del caso, individuali da adottare nel suo ordinamento giuridico interno».

⁸ Analoghe prescrizioni si traggono dall'art. 2 della l. n. 848/1955 che, in sede di ratifica della Convenzione, ha previsto “*l'obbligo a chiunque spetti*” – ivi compresa l'autorità giudiziaria – “*di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato*”. Peraltro, come osserva correttamente D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., 224, vi sono comunque dei casi in cui la *restitutio in integrum* non sarà possibile, come avviene, ad esempio, quando ad essere violato dal sistema di tutela giurisdizionale civile è il diritto alla ragionevole durata del processo, la cui *restitutio in integrum*, a giudicato già ottenuto, è materialmente impossibile.

⁹ Si rinvia al commento di MAZZEI, *Sub art. 362 c.p.c.*

tutelato dalla Convenzione ad opera di una sentenza della Cassazione, che ove riconosciuto consentirà di avvalersi della revocazione *ex art. 391-quater c.p.c.* avverso la pronuncia dichiarata lesiva¹⁰.

Peraltro, giova evidenziare che diversamente dalla revocazione *ex art. 391-ter c.p.c.*, che è proponibile nei soli casi in cui la Corte “*ha deciso la causa nel merito*”¹¹, il nuovo rimedio potrà avere ad oggetto anche le pronunce di rigetto emesse dalla Corte di cassazione¹²; inoltre, l’esperibilità del rimedio potrà essere riferita anche alle decisioni di ultima istanza che siano passate in giudicato solo in senso formale (come avviene ad esempio nel campo della giurisdizione volontaria e del diritto di famiglia)¹³.

2. LE CONDIZIONI DI REVOCABILITÀ PER CONTRARIETÀ ALLA CEDU.

L’art. 391-*quater*, comma 1°, c.p.c. prevede due “condizioni” che definiscono l’ambito di applicabilità della nuova disciplina, quali requisiti di ammissibilità del mezzo di impugnazione.

La prima condizione potrà dirsi avverata se “*la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona*”, ed è evidente che lo sforzo esegetico degli interpreti sarà destinato a definire con esattezza l’area di tali diritti attinenti allo “*stato della persona*”. Occorrerà, infatti, comprendere se per la proposizione del nuovo rimedio revocatorio si possa far riferimento alla lesione di tutti i diritti non patrimoniali protetti dalla Convenzione, o se invece il riferimento ai diritti di “*stato della persona*” individui un sottoinsieme in seno a quella medesima area, con la conseguenza che il requisito di ammissibilità in esame andrebbe interpretato in modo ancora più restrittivo.

La seconda condizione, invece, richiede che “*l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione*”, ovvero, che al fine di riparare il pregiudizio arrecato dall’illecito posto in essere risulti necessario ricorrere alla *restitutio in integrum* e ciò in ragione dell’impossi-

¹⁰ Conf. D’ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile...*, cit., 226; A. GIUSTI, in G. COSTANTINO (a cura di), *La riforma della giustizia civile, Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, Bari, 2022, 268.

¹¹ Critiche in ordine alla portata troppo limitata dell’art. 391-*ter* c.p.c. erano già espresse da CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, 462 ss.

¹² A fronte delle quali, invece, la revocazione straordinaria *ex art. 395*, nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c. dovrà essere diretta avverso la decisione della Corte d’appello passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.

¹³ Così GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell’anno 2022*, in *Riv. dir. proc.*, in corso di pubblicazione, § 5.

bilità di pervenire a tale risultato mediante la tutela per equivalente e l'equo indennizzo, eventualmente riconosciuti dalla Corte.

Non potrà, pertanto, riconoscersi valore ostativo all'inciso, “*ferma restando l'esigenza di evitare la duplicità di ristori*”, presente nell'art. 1, comma 10, lett. a) della l. delega n. 206/21, il quale esprime il carattere di eccezionalità del cumulo dei due rimedi, comunque ammesso, quante volte l'equo indennizzo non sia in grado di rimuovere totalmente le conseguenze della perpetrata violazione convenzionale¹⁴. Tuttavia, è stato correttamente osservato come risulti probabile che a fronte di una simile disciplina e della acquisita consapevolezza ad opera della Corte della sussistenza di un generale strumento processuale interno che consenta la riapertura del giudizio e la possibilità di ottenere la *restitutio in integrum*, la Corte sarà indotta a non disporre il riconoscimento dell'indennizzo *ex art. 41 CEDU*¹⁵, limitandone il ricorso ai soli casi in cui sia accertata la violazione di un diritto convenzionale a carattere patrimoniale.

In questo modo, peraltro, si risolverebbe sul nascere l'ulteriore problema che s'intravede nell'ampia discrezionalità rimessa al giudice dinanzi al quale la revocazione è proposta, il quale dovrebbe, altrimenti, valutare se ed in che misura un indennizzo economico (già in precedenza disposto) possa dirsi idoneo a garantire una effettiva compensazione delle conseguenze derivanti dalla violazione di un diritto che (in ogni caso) non avrà carattere patrimoniale. Valutazione indubbiamente complessa e che si presterebbe facilmente a svuotare di effettività la previsione normativa ove si optasse per un metro troppo permissivo o, addirittura, il rimedio laddove la valutazione fosse orientata a criteri di eccessivo rigore, comunque inevitabilmente rimessa ad un giudizio ampiamente discrezionale.

3. IL PROCEDIMENTO E I DIRITTI DEI TERZI.

Sotto il profilo della legittimazione a proporre la nuova revocazione, la norma non offre alcuna indicazione puntuale, nonostante il tenore dell'art. 1, comma 10, lett. c) della l. 206/21, secondo cui “*la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetta alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte (EDU) ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero*”. Difficile dire se la scelta di escludere la legittimazione ad agire in capo a coloro che – pur essendo state parti del giudizio di Cassazione e sebbene versino in

¹⁴ Questa è la scelta operata anche dal § 580, n. 8, ZPO, che ammette la *restitutio in integrum*, avverso il giudicato dichiarato dalla Corte di Strasburgo lesivo della Convenzione, anche nei casi in cui il giudice di Strasburgo abbia ordinato un ristoro pecuniario ai sensi dell'art. 41 della Convenzione.

¹⁵ Così D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile*, cit., 223.

una situazione analoga del ricorrente vittorioso a Strasburgo – non abbiano proposto ricorso alla Corte EDU¹⁶, possa dirsi confermata nonostante la mancata riproposizione nel testo del nuovo art. 391-*quater* c.p.c., o se, piuttosto, non debba ritenersi che il legislatore abbia voluto mettere il nuovo rimedio revocatorio a disposizione di tutte le parti del processo nel quale è stata resa la sentenza dichiarata dalla Corte di Strasburgo in contrasto con un diritto protetto dalla CEDU¹⁷. Parimenti assente qualsiasi riferimento alla legittimazione passiva ma, trattandosi di una impugnazione straordinaria e dunque di una nuova litispendenza, la revocazione andrà proposta nei confronti della controparte del giudizio originario, ovvero dei suoi successori, eredi o aventi causa, i quali potranno eventualmente dimostrare di aver acquistato il loro diritto in buona fede, rendendo loro non opponibili gli effetti della sentenza della Corte EDU.

Infatti, l'art. 391-*quater*, ult. comma, c.p.c. recepisce l'indicazione contenuta nell'art. 1, comma 10, lett. b) della l. n. 206/21, che prevede espressamente come la sentenza che accoglie la revocazione non sarà opponibile ai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svolto dinanzi alla Corte EDU e che, normalmente, coinvolge unicamente il ricorrente e lo Stato contro cui è fatta valere la violazione del diritto tutelato dalla CEDU¹⁸. In tale ipotesi il giudizio di revocazione, nonostante la pronuncia rescindente, sarà comunque completato da una fase rescissoria in cui sarà dichiarata la salvezza dei diritti dei terzi.

*Ex art. 391-*quater*, co. 2, c.p.c.* la revocazione in commento si propone con ricorso, nel termine di sessanta giorni decorrenti “*dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza*” della Corte EDU, innanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza dichiarata dalla Corte di Strasburgo contrastante con le garanzie della Convenzione o dei suoi protocolli, vale a dire di regola, come detto, avanti alla Corte di cassazione.

¹⁶ Per D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile*, cit., 232, quella della legge delega era una scelta «condivisibile e comune agli ordinamenti a noi vicini».

¹⁷ Così GRAZIOSI, *Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell'anno 2022*, cit., § 5, il quale ritiene come la norma in commento assegni la legittimazione a proporre la revocazione a chi affermi di aver subito un «pregiudizio del “*diritto di stato della persona*” accertato dalla Corte e dunque non solo a colui che partecipò al processo avanti alla Corte EDU, ma anche a tutti coloro che, in quanto parti del giudizio a *quo*, affermino di essere stati pregiudicati dalla violazione del diritto convenzionale commessa dall'autorità giudiziaria italiana con la sentenza impugnata ed accertata dalla Corte EDU».

¹⁸ Giova evidenziare come non ha trovato recepimento l'indicazione contenuta nell'art. 1, comma 10, lett. e), ove si prevedeva l'introduzione di un “*onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento*”, che forse avrebbe potuto favorire una più ampia partecipazione al giudizio dinanzi alla Corte EDU delle parti del processo a *quo*.

L'espresso richiamo all'art. 391-ter, comma 2, c.p.c., da un alto, conferma che in caso di accoglimento del ricorso la fase rescissoria, conseguente alla revocazione della sentenza impugnata, si svolgerà dinanzi alla stessa Corte di cassazione, che deciderà la causa nel merito o rimetterà gli atti al giudice di rinvio secondo le regole usuali; dall'altro lato, implica che l'accoglimento di un ricorso proposto contro una sentenza di rigetto della Suprema corte comporterà la caducazione, ex art. 336, comma 2, c.p.c., dell'efficacia di giudicato sostanziale della sentenza d'appello, sopravvissuta all'originario ricorso in cassazione, e la possibilità di dare avvio alla fase rescissoria¹⁹.

Come espressamente previsto dal nuovo art. 375, comma 1°, c.p.c.²⁰ il giudizio di revocazione in commento si svolgerà sempre con decisione in pubblica udienza, quale ulteriore conferma della rilevanza dell'istituto che si pone a tutela dei fondamentali diritti della persona²¹.

4. LA REVOCAZIONE PROMOSSA DAL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE.

Come detto, l'art. 1, comma 10, lett. c) della l. 206/21 ha espressamente previsto che “*la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti ... (anche) al pubblico ministero*” e la riforma ha recepito l'indicazione modificando l'art. 397 c.p.c. e aggiungendo un ultimo comma a mente del quale “*Nei casi di cui all'art. 391-quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione*”.

Come noto, la norma oggetto di modifica già consentiva al pubblico ministero di promuovere il giudizio di revocazione straordinaria delle sentenze di appello o in unico grado nonché delle sentenze passate in giudicato, ove pronunciate ad esito delle cause in cui è obbligatorio il suo intervento ai sensi dell'art. 70, co. 1, c.p.c. ovvero se il frutto di collusione posta in essere tra le parti per frodare la legge²².

È stato osservato come rispetto a tale rimedio il pubblico ministero abbia un potere di impugnazione, da un lato più ampio di quello che gli viene genericamente riconosciuto ex art. 72 c.p.c.²³, giacché è dato in ogni ipotesi di suo intervento obbligatorio, mentre, per altro verso più ristretto, essendo

¹⁹ Conf. D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza civile*, cit., 234.

²⁰ Si rinvia al commento di LICCI, *Sub art. 375 c.p.c.*

²¹ Approva “senza riserve” l'introduzione della nuova ipotesi di revocazione anche PROTO PISANI, *Note a prima lettura di una brutta riforma del processo civile*, in corso di pubblicazione, § 10.

²² In argomento, BONSIGNORI, *La revocazione del pubblico ministero dell'art. 397, n. 2, c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1968, 1453. Sull'impossibilità di ricondurre ad un'unica ratio la natura dei due presupposti vedi MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, 711.

²³ Così già ATTARDI, *La revocazione della sentenza civile*, Padova, 1959, 228.

circoscritto ai soli motivi contemplati dalla norma, anziché esteso a tutti quelli previsti dall'art. 395²⁴.

Anche per questo nuovo motivo, deve ritenersi valida l'opinione comune che radica la legittimazione a chiedere la revocazione nei casi previsti dall'art. 397 c.p.c. esclusivamente in capo al pubblico ministero²⁵. Ne consegue che, da un lato, spetterà solo al procuratore generale della Corte di cassazione poter proporre formale ricorso e, dall'altro lato, che le parti private, pur dovendo partecipare al giudizio promosso dal pubblico ministero, non saranno legittimate a impugnare la sentenza che decide la revocazione²⁶.

Il procuratore generale è legittimato ad esperire il rimedio della revocazione indipendentemente da quali siano state le sue conclusioni nel giudizio definito con la sentenza revocanda, e quindi anche quando abbia assunto una posizione adesiva alla pronuncia che, in ragione della decisione della Corte EDU, abbia integrato una violazione del diritto tutelato dalla CEDU.

Art. 2652 c.c.

Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'articolo 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

2) le domande dirette a ottenere la esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.

La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.

²⁴ Cfr. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2019, 452.

²⁵ SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, II, 2, Milano, 1966, 337; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, 536.

²⁶ Così già Cass., 2 dicembre 1993, n. 11960, in *Corr. giur.*, 1994, 475, con nota di GUARNIERI, *Le parti private non sono legittimate alla proposizione dell'appello*.